



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza N. 62
Data di registrazione 26/09/2024

OGGETTO : CONCERTO ACHILLE LAURO 28.09.2024-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA RIFERITE AI PUBBLICI ESERCIZI UBICATI IN AREA EVENTO

IL SINDACO

Premesso che

- che con Determinazione n. 708 del 20.07.2024 è stato affidato il servizio di organizzazione, gestione e realizzazione del concerto dell'artista Achille Lauro per il giorno 28/09/2024 alla ditta "Mota di Andrea Pica"
- tale evento richiamerà un elevato numero di persone e questo potrebbe comportare un notevole abbandono di rifiuti a terra;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

- nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo;

- ;

Ritenuto di dover assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei partecipanti all'evento programmato per il giorno 28.09.2024 in Piazza Gallura;

Considerato altresì che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

Ritenuto che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili all'introduzione all'interno dell'area dell'evento di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine e di bottiglie in plastica con tappo;

Appurato che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art.8 del D.L.20/2/2017, n.14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Vista la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20/02/2017, n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Rilevato pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano;

Rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Considerato che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'Amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

Visto il piano di sicurezza allegato alla pratica SUAPE CUS **789744** regolarmente presentata dalla Ditta "Mota di Andrea Pica in data 09/09/2024 assunta al protocollo generale dell'Unione Dei Comuni "Riviera di Gallura" con protocollo n. 8682;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 27 del 09.07.2021;

Visti:

- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge n.94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n.689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto-legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017

ORDINA

nella giornata del 28 settembre è fatto divieto di accedere nell'area concerto di Piazza Gallura, con bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate;

È fatto obbligo agli esercenti dei locali ubicati in area evento, come da piano di sicurezza, di non somministrare bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nonché custodire i contenitori vuoti evitandone l'asporto ed è fatto altresì obbligo di provvedere al relativo smaltimento nel rispetto delle disposizioni impartite dall'amministrazione comunale;

È fatto altresì obbligo agli esercenti di staccare i tappi dalle bottiglie in plastica vendute;

DISPONE

a tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi;

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00 (art.7 bis D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.);

AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento:

- in applicazione dell'art.29 del D.Lgs.n.104 del 02/07/2010 potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- ovvero, in alternativa, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga notificata **a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e in sede itinerante, di attività artigianali dei locali ubicati in area evento, come da piano di sicurezza**
- sia trasmessa mediante PEC alla: PREFETTURA Nuoro
- alla QUESTURA di Nuoro;
- alla Tenenza dei Carabinieri di San Teodoro
- Al Comando di Polizia Locale di San Teodoro;
- al Commissariato di Polizia di Siniscola
- alla GUARDIA di FINANZA

Sindaco
DERETTA RITA / Namirial S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente